UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

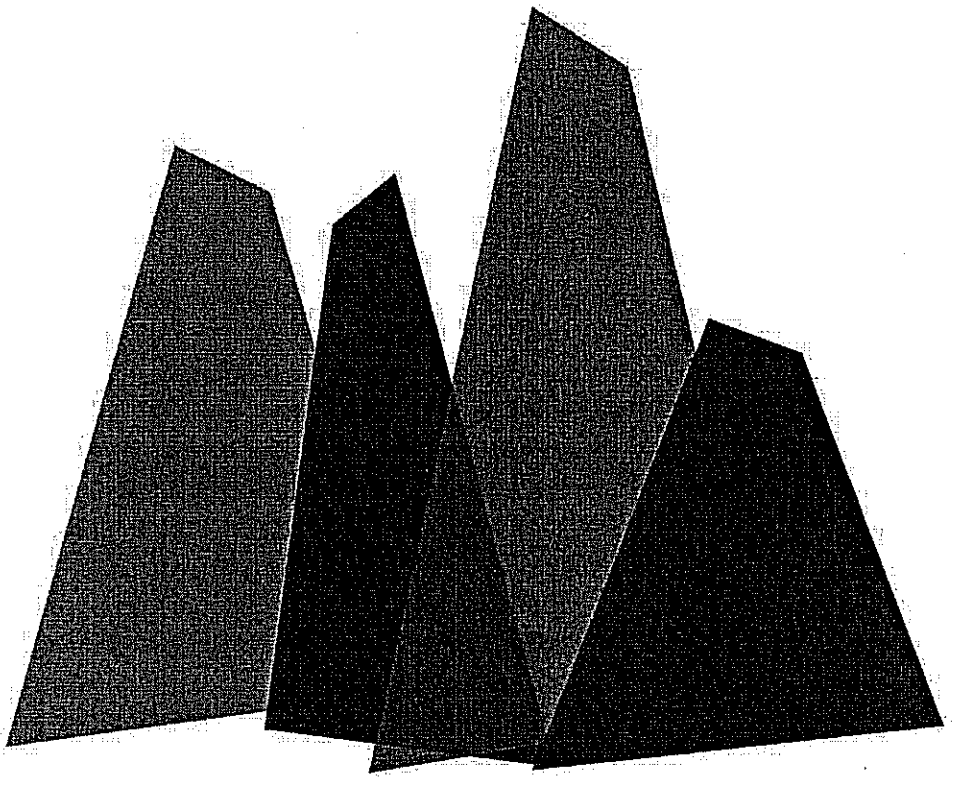

Unione Montana

Alpi Graie

BOZZA

DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 36 del 17.12.2019

"ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 148 DEL D.LGS N. 42/2004 E S.M.I. E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008"

Art. 1 Istituzione della Commissione locale del paesaggio

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Alpi Graie, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), modificato dal D.Lgs. 63/2008 e dall'art. 4 della L.R. 01.12.2008, n. 32.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel corso dei provvedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dell'Unione Montana Alpi Graie, che comprende i comuni di Ceres, Lemie, Groscavallo, Rubiana, Usseglio e Viù.
4. Al fine di potersi avvalere della Commissione Locale del Paesaggio, istituita dall'Unione Montana Alpi Graie, i comuni membri dell'Unione dovranno trasferire all'Unione stessa, con apposita delibera di Consiglio, la funzione della tutela paesaggistica-ambientale, come peraltro indicato dall'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Unione stessa, che recita: *"L'Unione gestisce inoltre, nell'interesse di tutti o parte dei Comuni partecipanti la commissione per la tutela paesaggistica ed ambientale, le attività in materia di tutela delle minoranze linguistiche, i compiti per la custodia e ricovero dei cani randagi o vaganti, le iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, la scuola e formazione, da attivarsi gradualmente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili"*
5. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 5 componenti, nominati con deliberazione della Giunta dell'Unione, a seguito di acquisizione e valutazione dei curricula presentati dai soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base delle candidature pervenute all'Unione.
3. La Commissione deve comprendere competenze e professionalità armonicamente equilibrate per assicurare un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica, nonché per garantire un'adeguata interdisciplinarietà all'interno della Commissione, assicurando anche le pari opportunità tra i sessi, nello spirito e ai sensi della L. 125/91.
4. Le candidature presentate all'Unione Montana Alpi Graie dovranno essere corredate da un curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea, attinente una delle materie indicate dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 32/2008, le esperienze professionali nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico nelle specifiche materie, titoli professionali, master, iscrizioni ad ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.
5. La Commissione è così articolata:
   n. 1 Geologo
   n. 1 Dottore in Scienze Forestali
   n. 3 Architetti

Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili, qualora non fossero presentate candidature in numero sufficiente tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure previste.

6. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dell'Unione Alpi Graie o di uno dei Comuni aderenti all'Unione che decidano di avvalersene. Non possono far parte della Commissione per il paesaggio Sindaci , Assessori, Consiglieri ed i dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione Montana Alpi Graie, che decideranno di avvalersi della Commissione dell'Unione.
7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti , gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. I componenti della Commissione interessati dalla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, dalla discussione e dal giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.

Art. 3 – Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni; alla scadenza del termine, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le dimissioni in qualunque momento, dandone formale e motivata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana Alpi Graie; in tal caso restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
   a. Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
   b. Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione del paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza dei presenti il suo Presidente. In assenza di Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano per età.
2. La Commissione si riunisce, di norma nella sede dell'Unione Alpi Graie, su convocazione della segreteria dell'Unione Montana Alpi Graie, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedimentali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.
3. Le pratiche soggette al parere della Commissione vengono istruite e presentate alla Commissione dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune in cui deve essere effettuato l'intervento per il quale si richiede il parere. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune istante provvede a redigere il verbale relativo all'istanza presentata.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'esame dell'istanza presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita mediante la prescritta relazione ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs 42/2004 dall'Ufficio Tecnico del Comune competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare o sentire il richiedente o suo delegato, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. In casi eccezionali, la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Tecnico competente per territorio redige il verbale della seduta su apposito registro. Il verbale deve indicare luogo e data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica a all'argomento puntualmente trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dall'estensore e dai componenti della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

Art. 5 – Competenze della Commissione

1. La Commissione del paesaggio esprime parere obbligatorio.

a) Nei casi previsti dall'art.3 della L.R. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino di preventiva autorizzazione in materia paesaggistico-ambientale, accertando, ai sensi degli artt. 146, 147, e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) In materia di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985 e dell'art. 4 della L.R. n. 33/2004, nonché relativamente ad ulteriori, eventuali normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.

2. La Commissione esprime altresì il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadano su aree o immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti storico-artistico ed ambientale.
3. La Commissione Locale per il Paesaggio, stanti le specifiche competenze previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale. La Commissione non si esprime invece sugli aspetti edilizi né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

Art. 6 - Compensi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione previste.